

INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO

del

PROTOCOLLO DI INTESA SULLE MISURE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE DA APPLICARSI  
IN SEDE DI ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO AI CANDIDATI CON  
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) SOTTOSCRITTO IL 19 DICEMBRE 2019

tra

CORTE D'APPELLO DI MILANO

e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

\*\*\*

LE PARTI

La Corte d'Appello di Milano, con sede in Milano, Via C. Freguglia, 1, nella persona del  
Presidente, Dott. Giuseppe Ondeì;

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con sede in Milano, Via C. Freguglia, 1,  
nella persona del Presidente, Avv. Vinicio Nardo;

TENUTO CONTO

- del decreto 14 settembre 2020, emesso dal Ministro della Giustizia: «*sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2020*»;
- del decreto legge 13 marzo 2021, n. 31, recante «Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- dell'art. 1 del Codice Deontologico Forense;
- dell'art. 3 della Costituzione;
-

- 
- della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *«Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»*;
  - del decreto 12 luglio 2011, n. 5669, emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione del c. 2 dell'art. 7 della legge 8 ottobre 2010, n. 170;
  - delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione del c. 1 dell'art. 7 della legge 8 ottobre 2010, n. 170;
  - della legge regionale della Regione Lombardia 29 ottobre 2019, n. 17, recante *«Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi»*;
  - del Protocollo di Intesa sulle misure compensative e dispensative da applicarsi in sede di esame di abilitazione alla professione di avvocato ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), sottoscritto tra la Corte d'Appello di Milano e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 19 dicembre 2019;

#### PREMESSO

- che la legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (di seguito, soltanto "DSA");
- che ai fini della legge 8 ottobre 2010, n. 170:
  - a) per dislessia si intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
  - b) per disgrafia si intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
  - c) per disortografia si intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;

- d) per discalculia si intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri;
- che la legge 8 ottobre 2010, n. 170, persegue, per le persone con DSA, molteplici finalità, tra cui:
  - a) favorire il successo scolastico;
  - b) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
  - c) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale;
- che la legge regionale della Regione Lombardia 29 ottobre 2019, n. 17, persegue vari scopi, tra cui:
  - a) promuovere percorsi riabilitativi finalizzati a potenziare e facilitare l'apprendimento, ad agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con diagnosi di DSA;
  - b) promuovere percorsi di diagnosi di DSA anche in favore di soggetti che hanno superato l'età evolutiva;
  - c) garantire le condizioni affinché i soggetti con diagnosi di DSA si realizzino in ambito scolastico, nella formazione professionale, nel lavoro e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;
- che la legge regionale della Regione Lombardia 29 ottobre 2019, n. 17, garantisce nelle procedure di concorso pari opportunità ai soggetti con diagnosi di DSA certificata secondo le procedure in vigore;

---

A INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO

del Protocollo di Intesa sottoscritto il 19 dicembre 2019

CONDIVIDONO

il seguente:

Protocollo di Intesa sulle misure compensative e dispensative da applicarsi ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in sede di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (di seguito, solo "Protocollo")

Articolo 1

Cooperazione congiunta

1. La Corte d'Appello di Milano e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano si impegnano a cooperare congiuntamente, al fine di assicurare pari opportunità, in termini di successo formativo e professionale, ai candidati con diagnosi di DSA di cui all'art. 2, riconoscendo a tali soggetti l'applicazione, in sede d'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (di seguito, soltanto "Esame di Abilitazione"), delle misure compensative e dispensative di cui all'art. 3 o all'art. 4, finalizzate ad evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dai DSA.
2. Le Parti provvedono secondo quanto previsto dal presente Protocollo, al fine di colmare le lacune legislative della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Articolo 2

Soggetti legittimati a richiedere le misure compensative e dispensative

1. I candidati regolarmente iscritti all'Esame di Abilitazione che abbiano diagnosi di DSA certificata secondo le procedure in vigore (di seguito, solo "Soggetti Legittimati") possono richiedere all'Ufficio Esami Avvocato della Corte d'Appello di Milano (di seguito, soltanto "Ufficio Esami Avvocato"), mediante presentazione di apposita istanza di cui all'art. 5, l'applicazione in sede di Esame di Abilitazione delle misure compensative e dispensative di cui all'art. 3 o all'art. 4.

---

### Articolo 3

#### Misure compensative e dispensative applicate in sede di Esame di Abilitazione

1. I Soggetti Legittimati possono richiedere le seguenti misure compensative e dispensative, anche in cumulo tra loro, sulla base delle individuali e specifiche necessità connesse ai propri DSA:
  - in sede di prove scritte:
    - a) l'applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove;
    - b) l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della Commissione Esami di Avvocato della Corte d'Appello di Milano (di seguito, solo "Incaricato"), al quale, in particolare, è demandata, nel corso dello svolgimento delle prove, la lettura dei codici e la trascrizione su foglio protocollo dei temi dettati dalla Commissione Esami di Avvocato (di seguito, soltanto "Commissione"), e degli elaborati dei candidati;
    - c) la possibilità di poter consultare una copia di stampa dei temi dettati dalla Commissione;
    - d) la possibilità di ricorrere all'uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet - messo a disposizione dall'Ufficio Esami Avvocato - per la redazione dell'elaborato che, tuttavia, al fine di garantire l'osservanza del principio dell'anonimato, dovrà essere successivamente trascritto su foglio protocollo, eventualmente anche avvalendosi dell'assistenza prestata dall'Incaricato assegnato;
    - e) la possibilità di consultare sul computer i codici in formato digitale, previamente controllati e visti dalla Commissione;

- in sede di prova orale:
  - f) la facoltà di sostenere la relativa prova l'ultimo giorno previsto dal calendario per l'effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.

#### Articolo 4

##### Misure compensative e dispensative applicate in sede di Esame di Abilitazione regolato secondo l'articolazione prevista dal decreto legge 13 marzo 2021, n. 31

1. Le misure compensative e dispensative previste dal presente art. 4 si applicano all'Esame di Abilitazione disciplinato dal decreto legge 13 marzo 2021, n. 31, la cui emanazione è stata motivata dalla straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una speciale disciplina, per la sola sessione 2020, che consenta lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel rispetto delle prescrizioni imposte al fine di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.
2. I Soggetti Legittimati possono richiedere le seguenti misure compensative e dispensative, anche in cumulo tra loro, sulla base delle individuali e specifiche necessità connesse ai propri DSA:
  - in sede di prima prova orale:
    - a) l'applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per lo svolgimento dell'esame preliminare del quesito;
    - b) l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un Incaricato, al quale, in particolare, è demandata, nel corso dell'esame preliminare del quesito, la lettura dei codici e la trascrizione - sui fogli messi a disposizione - del quesito dettato dalla Commissione, e degli appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale;
    - c) la possibilità di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato dalla Commissione;

- d) la possibilità di ricorrere all'uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet - messo a disposizione dall'Ufficio Esami Avvocato - per la redazione degli appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in preparazione della successiva discussione orale;
- in sede di seconda prova orale:
- e) la facoltà di sostenere la relativa prova l'ultimo giorno previsto dal calendario per l'effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.
3. Tuttavia, l'applicazione delle misure compensative e dispensative di cui al presente art. 4 potrà essere, comunque, richiesta, da parte dei Soggetti Legittimati, nelle successive sessioni d'Esame d'Abilitazione, nel caso in cui, a causa del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le stesse si svolgeranno secondo la medesima articolazione prevista dal decreto legge 13 marzo 2021, n. 31, per la sessione 2020.

## Articolo 5

### Requisiti e modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza, volta ad ottenere l'applicazione delle misure compensative e dispensative di cui all'art. 3 o all'art. 4, deve contenere le seguenti informazioni relative al candidato:
- a) nome e cognome;
  - b) luogo e data di nascita;
  - c) Codice Fiscale;
  - d) Indirizzo di residenza;
  - e) recapito telefonico ed e-mail;

- 
- f) misure compensative e dispensative richieste, scelte tra quelle indicate dall'art. 3 o dall'art. 4, in relazione alle modalità di svolgimento dell'Esame di Abilitazione;
  - g) motivazione a fondamento delle misure compensative e dispensative richieste;
  - h) luogo, data e sottoscrizione dello stesso.
2. L'istanza deve essere presentata presso l'Ufficio Esami Avvocato almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento delle prove scritte o orali, allegando:
    - a) copia della diagnosi di DSA certificata secondo le procedure in vigore;
    - b) ricevuta con identificativo, rilasciata dal Ministero della Giustizia, relativa alla attestazione di avvenuta acquisizione della domanda di partecipazione all'Esame di Abilitazione.
  3. La presentazione dell'istanza può avvenire anche in via telematica, mediante trasmissione a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: [esamilibprof.ca.milano@giustizia.it](mailto:esamilibprof.ca.milano@giustizia.it).

## Articolo 6

### Pronuncia sull'istanza da parte della Commissione Esami di Avvocato

1. La Commissione deve pronunciarsi sull'istanza almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dello svolgimento delle prove scritte o orali, dandone notizia all'interessato a mezzo e-mail nei 3 (tre) giorni consecutivi.

## Articolo 7

### Trattamento dei dati personali

1. Le Parti nell'adempimento di quanto previsto dal presente Protocollo adotteranno misure idonee ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi compresa la fornitura ai Soggetti Legittimati



---

dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE, n. 2016/679.

#### Articolo 8

##### Durata del Protocollo di Intesa

1. Il presente Protocollo avrà una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la facoltà di recesso.
2. L'attuazione del presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

#### Articolo 9

##### Entrata in vigore del Protocollo di Intesa

1. Il presente Protocollo, così come integrato e aggiornato, entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione e sostituisce il precedente, sottoscritto il 19 dicembre 2019.

\*\*\*

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo, per garantirne la più ampia conoscenza e osservanza.

Milano, 12 aprile 2021

Il Presidente della  
Corte d'Appello di Milano  
Dott. Giuseppe Ondei



Il Presidente del  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano  
Avv. Vinicio Nardo

